

Eventi meteorologici in agricoltura (L. n.185/92 ; L. n. 256/02 ; L. n. 268/03)

(L. N.185/92; L. N. 256/02; L. N. 268/03)

I titolari di attività agricole svolte in territori colpiti da calamità atmosferiche (o eventi metereologici eccezionali: gelate, siccità ecc.) hanno diritto ad agevolazioni sia per i contributi dovuti a titolo di coltivatori diretti o Imprenditori agricoli professionali, sia per gli eventuali lavoratori dipendenti di cui si avvalgono per la coltivazione del proprio fondo (per la sola quota a loro carico).

L'agevolazione si applica per un anno, che decorre dal termine dell'evento calamitoso, sui **contributi in naturale scadenza** nel periodo considerato.

L'agevolazione consiste:

- nella riduzione del 25% dei contributi, se si è verificata una perdita del prodotto lordo vendibile di almeno il 35% o nella riduzione del 50% dei contributi, se si è verificata una perdita superiore al 70%.
- la percentuale di sgravio aumenta del 10% qualora l'azienda viene nuovamente colpita dall'evento calamitoso nell'anno successivo al termine del precedente evento.
- Per i lavoratori dipendenti, di cui il titolare dell'attività agricola si è avvalso per la coltivazione del proprio fondo, l'agevolazione consiste nell'accredito delle giornate, riportate negli elenchi dell'anno precedente, se più favorevole rispetto alle giornate lavorate nell'anno in cui si è verificata la calamità atmosferica. (circ. 42/1997)

L'agevolazione viene riconosciuta a chi si trova nei Comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità atmosferiche, con Decreto Ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, e nei limiti della prescrizione può essere richiesta anche per anni pregressi.

**N.B.:** Le coltivazioni possono (in base alla tipologia: vigneti, uliveti ecc.) essere coperte da assicurazione privata contro eventuali danni provocati da eventi atmosferici eccezionali.

L'aver assicurato le coltivazioni, nel corso del tempo, ha influito diversamente sulla possibilità di avvalersi della riduzione sui contributi Inps.

Tutte le coltivazioni colpite da calamità verificatesi fino al 31/12/03 beneficiano delle riduzioni contributive solo se ammissibili all'assicurazione privata agevolata ma, di fatto, non assicurate. (Circ.n.29 /2004; Circ. 46/2004; Msg.19101 del 16/06/04; Msg. 11560 dell'11/03/2005;)

#### TABELLA COMUNI COLPITI DA EVENTI ECCEZIONALI

Circ. N.76/2001	ANNO 2000
Circ. N.66/2002	ANNO 2001
Circ. N.76/2003	ANNO 2002
Circ. N.151/2004	ANNO 2003
Circ. N. 57/2005	ANNO 2004
Msg. 19793 del 23/05/05	
Msg. 22933 del 17/06/05	
Msg. 25911 del 13/07/05	
Msg. 30240 del 05/09/05	
Msg. 35225 del 24/10/05	ANNO 2004 (integrazioni alla circ. 57/2005)
Msg. 32863 del 03/10/05	
Msg. 01187 del 12/01/06	
Msg. 17215 del 14/06/06	
Msg. 17216 del 14/06/06	
Circ. N.70/2006	ANNO 2005
Msg. 024850 del 15/09/06	
Msg.028716 del 30/10/06	
Msg.029998 del 10/11/06	
Msg.030416 del 15/11/06	
Msg.031384 del 27/11/06	
Msg.033706 del 20/12/06	ANNO 2005 (integrazione alla circ.70/2006)
Msg.000834 del 09/01/07	
Msg.004491 del 19/02/07	
Msg.11272 del 04/05/07	
Circ. N.73 /2007	ANNO 2006
Msg.11263 del 04/05/07	
Msg.13732 del 30/05/07	
Msg.14715 del 05/06/07	
Msg.19119 del 24/07/07	
Msg.22279 del 12/09/07	ANNO 2006 (integrazione alla circ.73/2007)
Msg.24466 del 08/10/07	
Msg.2163 del 29/01/08	
Msg.6440 del 18/03/08	
Circ.N.47/2008	ANNO 2007

Msg.16712 del 23/07/08  
Msg.18038 del 07/08/08  
Msg.19973 del 10/09/08 ANNO 2007 (integrazione alla circ.47/2008)  
Msg.21594 del 30/09/08

## **EVENTI METEOROLOGICI IN AGRICOLTURA - DAL 08/05/04**

(Circ.35/2006)

Il D.M. 21/05/05 attuativo del D.Lgs 102/04, abrogando la Legge 185/92 ha dettato le nuove norme che disciplinano gli interventi statali per danni conseguenti il verificarsi di eventi calamitosi distinti in:

### **• CONTRATTI ASSICURATIVI**

L'intervento mira a favorire la stipula di contratti assicurativi, con premi agevolati, su colture, allevamenti e strutture individuate con apposito Decreto emanato il 17/03/05 dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Nello stesso Decreto vengono, inoltre, individuati i Comuni con distinzione delle calamità e del tipo di coltivazione su cui opera tale copertura assicurativa agevolata.

Nei casi in cui non siano ammesse dette coperture assicurative vengono previsti degli interventi compensativi al fine di favorire la ripresa economica e produttiva dell'azienda colpita

### **• INTERVENTI COMPENSATIVI**

Possono beneficiare le imprese agricole di cui all'art.2135 del C.C. nonché le cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione, e commercializzazione dei prodotti agricoli e le organizzazioni dei produttori riconosciute. (CD/CM/IAP in forma singola o associata)

A queste aziende è concesso l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, propri e dei lavoratori dipendenti, in scadenza nei 12 mesi successivi alla data in cui si verificato l'evento nelle seguenti misure:

- 17% per le aziende che abbiano subito danni NON inferiori al 20% né superiori al 70% della produzione lorda vendibile se ubicate nelle aree svantaggiate di cui all'art. 17 del Regolamento (CE) n.1257/99 ovvero danni NON inferiori al 30% né superiori al 70% se ubicate nelle altre zone;
- 50% per danni subiti superiori al 70% della produzione lorda vendibile;
- 10% di aumento rispetto alle percentuali di esonero di cui sopra nel secondo anno e per gli anni successivi quando l'azienda è nuovamente colpita dall'evento calamitoso nell'anno successivo al termine del precedente.

L'esonero viene concesso dietro presentazione di apposita domanda (ALLEGATO 2 Circ 35/2006), che dovrà essere presentata alla Sede Inps territorialmente competente entro i 12 mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento.

La Sede Inps successivamente provvederà a redigere apposito elenco da pubblicarsi per quindi giorni all'albo pretorio dei Comuni interessati.

## **CALAMITÀ NATURALI VERIFICATE SI ALLA DATA DEL 30.09.2003**

(Circ.140 del 06/10/04)

Il Decreto Interministeriale 21/04/04 ex L.350/2003, ha previsto la possibilità di rateizzare i debiti non prescritti, in essere alla data del 30/09/2003 purché l'azienda a tale data abbia subito un danno, non inferiore al 35% per prodotto lordo vendibile, a causa di calamità naturali.

Successivamente tale termine è stato ampliato a seguito dell'emanazione prima della L. n. 71/2005 che ha esteso il termine al 31/03/2005 (Circ.81/2005) e ultima la L.n.296/2006 che ha esteso l'agevolazione per i debiti in pagamento a tutto il **31/12/2005** (Circ.44/2007).

Le agevolazioni concesse, dietro presentazione della domanda (modulo in allegato al Msg 28289 del 05/08/05) e previa verifica dei requisiti sono:

- rateizzazione in 40 rate trimestrali
- rideterminazione delle sanzioni civili al tasso agevolato.
- sospensione della riscossione tramite esattoria

**N.B.** Per i contribuenti che hanno presentato le domanda in precedenza l'estensione non è automatica ma devono presentare nuova istanza.